

REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Come stabilito dal D.L. 4/2019, i cittadini possono richiederlo a partire dal 6.03.2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.

Indice

Introduzione al reddito e pensione di cittadinanza	Pag. 2
Reddito di cittadinanza	Pag. 7
Richiesta del reddito di cittadinanza	Pag. 15



INTRODUZIONE AL REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA

D.L. 28.01.2019, n. 4

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Come stabilito dal D.L. 4/2019, i cittadini possono richiederlo a partire dal 6.03.2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.

SCHEMA DI SINTESI

<p>REDDITO DI CITTADINANZA</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. • Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta "Carta Rdc".
<p>DIFFERENZA CON LA PENSIONE DI CITTADINANZA</p>	<p>⇒</p> <p>Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.</p> <p>⇒</p> <p>Attenzione ⇒ Tutti i componenti del nucleo familiare, e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d'ufficio.</p>
<p>CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cittadini italiani e dell'Unione Europea. • Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato). • Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano). <p>⇒</p> <p>Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.</p>
<p>SOGGETTI ESCLUSI</p>	<p>⇒</p> <p>Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.</p>
<p>PRESENTAZIONE DOMANDA</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • La domanda può essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> .. in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall'Inps, a partire dal 6.03.2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall'operatore di sportello di Poste; .. on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it); .. la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate.
<p>DOCUMENTAZIONE</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. • Sarà l'Inps ad associare l'ISEE alla domanda.

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI

- Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:
 - .. attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite **e-mail** e/o **sms** ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;
 - .. in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’**appuntamento** per recarsi all’ufficio postale a **ritirare la Carta Rdc** ed il relativo **Pin**. La carta sarà **intestata al richiedente** e **non è possibile avere più carte**;
 - .. **entro 30 giorni** dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)**.

DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA
DISPONIBILITÀ
AL LAVORO (DID)

- I componenti del nucleo devono rendere la DID **entro 30 giorni** dall’accoglimento della domanda.
- Al momento, la DID può essere resa:
 - .. presso i **Centri per l’impiego**;
 - .. presso i **patronati** convenzionati con l’ANPAL.
- La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.

SOGGETTI
ESCLUSI

- Sono **esclusi** dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
 - .. minorenni;
 - .. beneficiari del Rdc pensionati;
 - .. beneficiari della Pensione di cittadinanza;
 - .. soggetti di oltre 65 anni di età;
 - .. soggetti con disabilità, come definita ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’Inail, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato;
 - .. soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
- Inoltre, i Centri per l’impiego possono **esonerare** dalla DID:
 - .. i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).

REDDITI E PATRIMONI

- Il **nucleo familiare** del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti previsti, come ad esempio:
 - .. **patrimonio immobiliare non oltre € 30.000**, senza considerare la casa di abitazione;
 - .. **patrimonio finanziario non superiore a € 6.000**, incrementabili in base alla composizione del nucleo.
- **Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire dall’ISEE presentato.**
- **Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:**
 - .. **No** agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta;
 - .. **No** agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti;
 - .. **No** ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti;
 - .. **Si** agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale;
 - .. **No** a navi e imbarcazioni da diporto.

BENEFICIO ECONOMICO

- Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di:
 - .. una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A);
 - .. un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B).
- Entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda.
- Nello specifico:
 - .. la **quota A**, ossia l'integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di **€ 6.000 annui in caso di Reddito di cittadinanza** (oppure di **€ 7.560** in caso di **Pensione**) e viene calcolata tenendo conto del **numero e della tipologia di componenti il nucleo** (es. maggiorenni e minorenni);
 - .. la **quota B**, in caso di **locazione** della casa di abitazione, non può essere superiore a **€ 3.360** annui pari a € 280 mensili per il Rdc (oppure fino ad un massimo di **€ 1.800 annui** pari a **€ 150** mensili per la **Pdc**). In caso di **mutuo** della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a **€ 150** mensili sia per Rdc che per Pdc.
- In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a **€ 480 annui**.
- Il valore dell'ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a **€ 9.360**.

PAGAMENTO

- Il beneficio Rdc è **accreditato mensilmente sulla "Carta Rdc"** (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal **mese successivo** a quello di **presentazione della domanda**.
- Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l'appuntamento.
- Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

UTILIZZO DELLA CARTA

- A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
 - .. fare alcune spese di beni di consumo;
 - .. pagare utenze;
 - .. prelevare mensilmente contanti pari a € 100 moltiplicati per la cosiddetta "scala di equivalenza" che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è € 210);
 - .. effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - .. effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo.

Attenzione

La Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.

DURATA

- Il beneficio del **Rdc** è riconosciuto per la durata di **18 mesi** ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza.
- Può essere **rinnovato per ulteriori 18 mesi** previa sospensione dell'erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo.
- La sospensione non è prevista per la **Pdc** che quindi si rinnova in automatico.

**VARIAZIONE
NUCLEO FAMILIARE**

- Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità è necessario **ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc**, pena la decadenza dal beneficio.

Attenzione	Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU ; non occorre rifare anche la domanda.
-------------------	--

Esempio di variazione nucleo familiare diversa da nascita o decesso	<ul style="list-style-type: none"> • Lucia e Cristiano sono sposati ed insieme a loro figlio Giuseppe percepiscono il Rdc. Giuseppe di età non superiore a 26 anni, fa parte del loro nucleo familiare in quanto maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, ed è ancora a carico fiscalmente dei genitori. • Qualora Giuseppe si sposasse e/o avesse figli entrerebbe a far parte di un nucleo diverso da quello dei suoi genitori, i quali dovranno presentare una nuova DSU entro 2 mesi dalla variazione ed anche una nuova domanda di Rdc. • Resta inteso che anche Giuseppe potrebbe presentare domanda di Rdc per il suo nuovo nucleo familiare.
--	---

NASPI

- Rdc e Pdc sono compatibili con la percezione di NASPI.
- Pertanto, il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

**ATTIVITÀ DI LAVORO
SUBORDINATO**

- Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.
- Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l'**attività subordinata è iniziata nell'anno 2017, nell'anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda**, occorre compilare il modello **Rdc/Pdc-Com**, recandosi ai **CAF convenzionati** con le proprie credenziali, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda.

Attenzione	Senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita.
-------------------	---

- Se, invece, l'attività lavorativa subordinata è iniziata **dopo la presentazione** della domanda di Rdc, e cioè **nel corso di godimento del beneficio**, le variazioni devono essere comunicate all'Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
- La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps **recandosi di persona ai Centri per l'impiego** ovvero, quando sarà istituita, attraverso la **Piattaforma "SIUPL"** entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

**LAVORO AUTONOMO
O IMPRESA**

- Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.
- Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa (autonoma o di impresa) **iniziata nell'anno 2017, nell'anno 2018 ovvero nei primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda**, devono compilare il modello **Rdc/Pdc - Com**, recandosi ai **CAF convenzionati**, con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Attenzione	Senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita.
-------------------	---

- Se, invece, l'attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè **nel corso di godimento del beneficio**, le variazioni devono essere comunicate all'Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
- La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps **recandosi di persona ai Centri per l'impiego** ovvero, quando sarà istituita, attraverso la **Piattaforma "SIUPL"** il **giorno 15 del mese successivo** al termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il reddito del trimestre gennaio - marzo).

AGEVOLAZIONI
PER ASSUNZIONI

- Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei **primi 18 mesi di fruizione del beneficio** ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di € 780 mensili.

INVALIDITÀ CIVILE

- Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l'importo di tali prestazioni.

DECADENZA
DEL REDDITO
DI CITTADINANZA

- La decadenza del beneficio è previsto, tra l'altro, nel caso in cui:
 - .. manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
 - .. manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l'inclusione sociale;
 - .. il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione;
 - .. non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua;
 - .. non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU.

SANZIONI

- Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere **penale** e comportano la **reclusione fino a 6 anni** e ovviamente la **revoca** immediata del Rdc e della Pdc, con anche l'**obbligo di restituire tutto l'importo percepito**. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono **dichiarazioni false** o **utilizzano documenti falsi**, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute.
- È punito con la **reclusione da 1 a 3 anni**, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione
- Nel caso di **condanna definitiva** il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e **non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di 10 anni dalla condanna**.
- Se l'Inps accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.



REDDITO DI CITTADINANZA

Artt. 1-13 D.L. 28.01.2019, n. 4

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.01.2019, n. 23 il decreto che introduce il Reddito di Cittadinanza quale misura di sostegno al reddito e all'occupazione, in vigore dal 29.01.2019. Il documento dovrà essere convertito in legge e, per la piena attuazione, necessita di successivi interventi di prassi. Si presentano gli elementi essenziali della nuova misura agevolativa.

SCHEMA DI SINTESI

<p>MISURE DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ</p>	⇒	Reddito di cittadinanza	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • È istituito il Reddito di cittadinanza (Rdc) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. • Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
	⇒	Decorrenza	⇒	A decorrere dal mese di aprile 2019 .
	⇒	Pensione di cittadinanza	⇒	<p>Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. • In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno di età del componente del nucleo più giovane, adeguato agli incrementi della speranza di vita.
<p>REDDITO DI INCLUSIONE</p>	⇒	Abrogazione della richiesta	⇒	A decorrere dal 1.03.2019 il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato.
	⇒	Riconoscimento anteriore all'abrogazione	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato. • Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'art. 9 D. Lgs. 147/2017 e non è, in alcun modo, compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare. <p>Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.</p>
<p>PRESTAZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE</p>	⇒			<ul style="list-style-type: none"> • Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) (art. 1 D. Lgs. 22/2015) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni richieste. • Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

BENEFICIARI

REQUISITI

• Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

.. requisiti di **cittadinanza, residenza e soggiorno** del componente richiedente:

1. possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2. residenza in Italia per **almeno 10 anni**, di cui gli ultimi 2, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

.. requisiti **reddittuali e patrimoniali** del nucleo familiare:

1. valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE inferiore a € 9.360**);
2. valore del **patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non **superiore a € 30.000**;
3. valore del **patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE, **non superiore a € 6.000**, aumentato di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4. valore del **reddito familiare inferiore a € 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza**. La predetta soglia è incrementata a € 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.

In ogni caso la soglia è incrementata a € 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

.. godimento di **beni durevoli**:

1. nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di **autoveicoli** immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2. nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di **navi e imbarcazioni da diporto**.

I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di privazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie a integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

Soggetti esclusi

Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di **dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi** alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

SCALA DI EQUIVALENZA

- Il parametro della scala di equivalenza è **pari a 1** per il primo componente del nucleo familiare ed è **incrementato di 0,4** per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di **0,2** per ogni ulteriore componente minorenni, **fino a un massimo di 2,1**.
- Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

NUCLEO FAMILIARE

- Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. 159/2013.
- In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del D.P.C.M. 159/2013:
 - .. i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuano a risiedere nella stessa abitazione;
 - .. il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.

REDDITO FAMILIARE

- Ai soli fini del Rdc il reddito familiare è determinato ai sensi dell'art. 4, c. 2 D.P.C.M. 159/2013, **al netto dei trattamenti assistenziali** eventualmente **compresi nell'ISEE** e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
- Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella partecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
- Non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'art. 1, c. 125 L. 190/2014 (bonus bebè).
- I trattamenti assistenziali in corso di godimento sono comunicati dagli enti erogatori entro 15 giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).

ISEE

- Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
- Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti, nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la Regione e il Ministero del Lavoro al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.

BENEFICIO ECONOMICO

ELEMENTI

- Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone di:
 - a) una componente a **integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di € 6.000 annui** moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
 - b) una componente, a **integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione**, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, **fino ad un massimo di € 3.360 annui**.
- L'integrazione di cui alla lettera b) è concessa, altresì, nella misura della rata mensile del mutuo e fino a un massimo di € 1.800 annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

Pensione di cittadinanza	Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui alla lettera a) è incrementata a € 7.560, mentre il massimo di cui alla lettera b) è pari a € 1.800 annui.
---------------------------------	---

Trattamento	Il beneficio economico è esente dal pagamento dell'Irpef .
--------------------	---

Limiti	<ul style="list-style-type: none"> • Il beneficio, in ogni caso, non può essere complessivamente superiore a una soglia di € 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. • Il beneficio economico non può essere, altresì inferiore a € 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti.
---------------	--

RICONOSCIMENTO

- **Decorrenza**
 - Il Rdc decorre **dal mese successivo** a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari a 1/12 del valore su base annua.
- **Durata**
 - Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo **non superiore a 18 mesi**.
 - Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
- **Modalità di erogazione**
 - Con decreto sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini previsti.
 - La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

VARIAZIONI DEI REQUISITI

- **Occupazione in lavoro dipendente**
 - In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico **nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo** a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
 - Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie (di assunzione ex art. 9-bis D.L. 510/1996), che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
 - L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'Inps per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro, a pena di decadenza dal beneficio, **entro 30 giorni** dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
- **Occupazione in attività d'impresa o lavoro autonomo**
 - In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'Inps **entro 30 giorni** dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
 - Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato **entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno**.
 - A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata massima.
 - Il beneficio è **successivamente aggiornato** ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
- **Redditi non rilevati nell'Isee**
 - Le medesime previsioni si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.
 - In tal caso, i redditi sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità che saranno definite.
- **Variazioni patrimoniali**
 - È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, **nel termine di 15 giorni**, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti.
- **Variazioni del nucleo familiare**
 - In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una **DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione**, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di durata si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.
 - Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

INTERRUZIONE

- Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio **per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente** per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.
- Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso **almeno un anno** nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

FRUIZIONE

- **Termine**
 - Il beneficio è ordinariamente fruito **entro il mese successivo** a quello di erogazione.
 - **Ammontare non prelevato**
 - A decorrere dal mese successivo al 29.01.2019, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è **sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva** a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
- Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.

PATTO PER IL LAVORO E PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE

CONDIZIONE

- **Dichiarazione di immediata disponibilità**
 - L'erogazione del beneficio è condizionata:
 - .. alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni;
 - .. all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

La **dichiarazione di immediata disponibilità** al lavoro deve essere resa di persona tramite l'apposita piattaforma digitale, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, **entro 30 giorni** dal riconoscimento del beneficio.
- **Soggetti obbligati**
 - Sono tenuti a tali obblighi **tutti i componenti il nucleo familiare** che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.
- **Soggetti esclusi**
 - Beneficiari della **Pensione di cittadinanza** ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.
 - Componenti **con disabilità**, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
 - Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i **componenti con carichi di cura**, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
 - I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dall'obbligo di fornire disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività.

**CONVOCAZIONE
DAI CENTRI
DELL'IMPIEGO**

- Il richiedente, **entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio**, è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi relativi, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
 - .. **assenza di occupazione da non più di 2 anni;**
 - .. **età inferiore a 26 anni;**
 - .. essere **beneficiario della NASpI** ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
 - .. aver **sottoscritto, negli ultimi 2 anni, un Patto di servizio** in corso di validità presso i centri per l'impiego.

Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dai relativi obblighi, comunica tale condizione al centro per l'impiego e contestualmente **individua un componente del nucleo** tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego medesimo.

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

- Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
- In ogni caso, entro i 30 giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi.

PATTO PER IL LAVORO

- I beneficiari non esclusi o esonerati dagli obblighi stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 150/2015, un Patto per il lavoro, che **assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato**.
- Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro.
- Con decreto del Ministro del Lavoro sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.

**OBBLIGHI
PER IL BENEFICIARIO**

- I beneficiari sono tenuti a:
 - .. collaborare con l'operatore addetto alla redazione del **bilancio delle competenze**, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
 - .. accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli **impegni previsti** nel Patto per il lavoro e, in particolare:
 - **registrarsi sull'apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente** quale supporto nella ricerca del lavoro;
 - **svolgere ricerca attiva del lavoro**, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
 - **accettare di essere avviato ai corsi di formazione** o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
 - **sostenere i colloqui** psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
 - **accettare almeno una di 3 offerte di lavoro congrue**; in caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua.

**CONGRUITÀ
DELL'OFFERTA
DI LAVORO**

- La congruità è definita ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 150/2015.
- La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
 - a) **nei primi 12 mesi** di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di 1^ offerta, ovvero entro 250 chilometri di distanza se si tratta di 2^ offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di 3^ offerta;
 - b) **decorsi 12 mesi** di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di 1^ o 2^ offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di 3^ offerta;
 - c) in caso di **rinnovo** del beneficio, è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di 1^ offerta;
 - d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla 3^ offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario.

Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata **oltre 250 chilometri** di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi 3 mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a 12 mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

**CONVOCAZIONE
DAI COMUNI**

- **In presenza di bisogni del nucleo familiare**
 - Nel caso di assenza dei requisiti per il patto di lavoro, il richiedente, **entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio**, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni.
 - Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare (art. 5 D. Lgs. 147/2017).
- **Bisogni connessi a situazione lavorativa**
 - Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi 30 giorni.
- **Bisogni complessi**
 - Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

**PATTO PER INCLUSIONE
SOCIALE**

- Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato (art. 6 D.Lgs. 147/2017) e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione.
- Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi previsti in caso di patto per il lavoro, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc.
- Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**DISPONIBILITÀ
A PROGETTI
DEL COMUNE
UTILI
ALLA COLLETTIVITÀ****• Offerta
della
disponibilità**

• In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei Comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, **mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di 8 ore settimanali.**

**• Partecipazione
ai progetti**

• La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

• I Comuni predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti e comunicano le informazioni sui progetti ad una **apposita sezione della piattaforma** dedicata al programma del Rdc del Ministero del Lavoro. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario sono subordinati all'attivazione dei progetti.

• L'avvenuto assolvimento di tali obblighi è attestato dai Comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.



RICHIESTA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Artt. 1-13 D.L. 28.01.2019, n. 4

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) può essere richiesto, dopo il 5° giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'art. 81, c. 35, lett. b) D.L. 112/2008 dal 6.03.2019. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 D. Lgs. 241/1997, previa stipula di una convenzione con l'Inps. Le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all'Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il Rdc è riconosciuto dall'Inps ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'Inps verifica, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Il Ministero del Lavoro ha attivato il sito www.redditodicittadinanza.gov.it, dedicato all'agevolazione, sul quale ha pubblicato anche delle FAQ.

SCHEMA DI SINTESI

RICHIESTA	⇒ Termini ⇒	Il Rdc è richiesto, dopo il 5° giorno di ciascun mese , presso il gestore del servizio integrato delle carte acquisti di cui all'art. 81, c. 35, lett. b) D.L. 112/2008.
	⇒ Modalità ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato (con SPID). • Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 D. Lgs. 241/1997, previa stipula di una convenzione con l'Inps.
	⇒ Modulo ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Con provvedimento dell'Inps è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. • Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'Inps. • Con decreto possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata. • L'Inps è autorizzato a inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli richiesti per l'accesso all'agevolazione.
	⇒	Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
RICONOSCIMENTO	⇒ Ente ⇒	Il Rdc è riconosciuto dall'Inps ove ricorrano le condizioni.
	⇒ Verifica Inps dei requisiti ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del riconoscimento del beneficio l'Inps verifica, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dei dati delle domande, il possesso dei requisiti per l'accesso sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. • A tal fine l'Inps acquisisce, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc.
	⇒ Termine ⇒	In ogni caso il riconoscimento da parte dell'Inps avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto .
	⇒ Verifiche dei comuni ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. • L'esito delle verifiche è comunicato all'Inps per il tramite della piattaforma informatica, finalizzata al coordinamento dei Comuni.

APPROFONDIMENTI

POSSESSO
DEI REQUISITI

- I requisiti economici di accesso al Rdc si considerano **posseduti per la durata dell'attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda** e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
- Gli altri requisiti si considerano posseduti finché non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi.
- In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta **a decorrere dal mese successivo** a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio.
- Resta salva, in capo all'Inps, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda.

MODALITÀ
DI EROGAZIONE

- **Carta RdC**
 - Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.
 - In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, c. 35, lett. b) D.L. 112/2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.

In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente.
- **Prelievi**
 - Oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di **contante entro un limite mensile non superiore a € 100 per un singolo individuo**, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonché, nel caso di integrazioni, di effettuare un **bonifico mensile** in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo.
 - Con decreto possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante.
 - Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia è in ogni caso fatto **divieto di utilizzo** del beneficio economico **per giochi** che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali, per il tramite del Ministero dell'Economia in quanto soggetto emittente.
- **Consegna**
 - La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente **dopo il 5° giorno di ciascun mese**.
- **Ulteriori agevolazioni**
 - Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle **tariffe elettriche** riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate (art. 1, c. 375 L. 266/2005) e quelle relative alla **compensazione per la fornitura di gas naturale**.

PIATTAFORME
DIGITALI

- **Istituzione**
 - Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc:
 - .. **una presso l'ANPAL**, nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego;
 - .. **l'altra presso il Ministero del Lavoro**, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), per il coordinamento dei comuni
- **Condivisione delle informazioni**
 - Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali.

CONTROLLI

• Anomalie

• I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi **anomalia nei consumi e nei comportamenti** dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio.

• Verifiche

• L'elenco è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.

SANZIONI

1) Reclusione da 2 a 6 anni

• Chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, **rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi** o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2) Reclusione da 1 a 3 anni

• **Omessa comunicazione delle variazioni** del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini previsti.

• Revoca

• Alla condanna in via definitiva per i reati previsti ai numeri 1) e 2) e per quello previsto dall'art. 640-bis C.P., nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio **con efficacia retroattiva**.
• Il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
• La revoca è disposta dall'Inps.
• Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi **10 anni** dalla condanna.

ULTERIORI SANZIONI

• Mancata presentazione alle convocazioni

• In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di 1 mensilità del beneficio economico in caso di 1^ mancata presentazione;
b) la decurtazione di 2 mensilità alla 2^ mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

• Mancata partecipazione a iniziative

• Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di 2 mensilità, in caso di 1^ mancata partecipazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata partecipazione.

• Mancato rispetto degli impegni del Patto

• In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di 2 mensilità dopo un 1° richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di 3 mensilità al 2° richiamo formale;
c) la decurtazione di 6 mensilità al 3° richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

• Irrogazione sanzioni

• L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebitato, è effettuato dall'Inps.
• Gli indebiti recuperati, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'Inps all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinanza.
• L'Inps dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la **disattivazione della Carta Rdc**.

• Nuova richiesta dopo decadenza

• In tutti i casi diversi da quelli di reati penali, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo **decorsi 18 mesi** dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi 6 mesi dalla medesima data.

CAUSE DI DECADENZA

- È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
 - a) **non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro**, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
 - b) **non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale**, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
 - c) **non partecipa**, in assenza di giustificato motivo, **alle iniziative** di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
 - d) **non aderisce ai progetti** nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti;
 - e) **non accetta almeno una di 3 offerte congrue**, ovvero, in caso di rinnovo, non accetta la 1^a offerta congrua utile;
 - f) **non effettua le comunicazioni richieste** in caso di variazione della condizione occupazionale, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
 - g) **non presenta una DSU aggiornata** in caso di variazione del nucleo familiare;
 - h) sia trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere **attività di lavoro dipendente** in assenza delle comunicazioni obbligatorie (di assunzione), ovvero **attività di lavoro autonomo o di impresa**, in assenza delle relative comunicazioni all'Inps.
- La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc **in misura maggiore** rispetto a quanto gli sarebbe spettato, **per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU** o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni richieste, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

INCENTIVI PER L'IMPRESA E PER IL LAVORATORE

ASSUNZIONE
DI PERCETTORE RDC

- **Riconoscimento dell'esonero**
 - Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc, nell'ambito del SIUPL, le disponibilità dei posti vacanti e che su tali posti **assuma a tempo pieno e indeterminato** soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato per i servizi per il lavoro, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.
- **Limiti**
 - L'esonero è riconosciuto **nel limite dell'importo mensile del Rdc** percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un **periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto** dal beneficiario stesso e, comunque, **non superiore a € 780 mensili e non inferiore a 5 mensilità**.
 - In caso di rinnovo, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.
- **Importo massimo**
 - L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.
- **Licenziamento**
 - Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
- **Patto formativo**
 - Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

**ASSUNZIONE
A SEGUITO
DI PATTO
DI FORMAZIONE**

- **Patto formativo**
 - Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- **Assunzione ed esonero contributivo**
 - Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.
- **Limiti**
 - L'esonero è riconosciuto nel **limite della metà dell'importo mensile del Rdc** percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla **differenza tra 18 mensilità e quello già goduto** dal beneficiario stesso e, comunque, **non superiore a € 390 mensili e non inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del Rdc**.
 - In caso di rinnovo, l'esonero è concesso nella misura fissa di 6 mensilità per metà dell'importo del Rdc.
- **Importo massimo**
 - L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.
 - La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di € 390 mensili e non inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc.
- **Licenziamento**
 - Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
- **Controlli**
 - Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione.

CONDIZIONI

- Le agevolazioni previste per l'esonero contributivo si applicano a condizione che il datore di lavoro **realizzi un incremento occupazionale netto** del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 31, c. 1, lett. f) D. Lgs. 150/2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.
- Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015 (l'assunzione non deve avvenire per un obbligo di legge, non deve violare il diritto di precedenza, in presenza di sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, non deve riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti).

**ATTIVITÀ DI LAVORO
AUTONOMO O D'IMPRESA**

- Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto, **in un'unica soluzione**, un beneficio addizionale pari a **6 mensilità del Rdc, nei limiti di € 780 mensili**.
- Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto.

DIRITTO AGLI INCENTIVI

- **Condizioni**
 - Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, c. 1175 L. 296/2006 (possessione del DURC e rispetto dei contratti collettivi).
- **Limiti aiuti de minimis**
 - Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativo agli aiuti «de minimis».
- **Cumulabilità**
 - Le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'art. 1, c. 247 L. 145/2018, n. 145 (misure a favore di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
 - Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli oneri contributivi in forza della predetta L. 145/2018, gli sgravi contributivi sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.
 - Con decreto sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

- **Erogazione fino al 31.12.2021**
 - Nella fase di prima applicazione del RdC, e comunque **non oltre il 31.12.2021**, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, **decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR)**, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.
- **Scelta del soggetto erogatore**
 - A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, tali soggetti **devono scegliere, entro 30 giorni** dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati.
 - Il servizio ha una **durata di 6 mesi**, prorogabile di ulteriori 6 mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.
- **Assistenza**
 - Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
 - a) l'affiancamento di un tutor al soggetto;
 - b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
 - c) l'assunzione dell'onere del soggetto di svolgere le attività individuate dal tutor;
 - d) l'assunzione dell'onere del soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua;
 - e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lett. c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni;
 - f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.
- **Utilizzo dell'assegno presso soggetto accreditato**
 - In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato per i servizi per il lavoro, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.
 - Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio.
- **Sospensione per percezione Nاسpi**
 - Fino alla data del 31.12.2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23, c. 1 D. Lgs. 150/2015 (disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI) è sospesa.
- **Esaurimento risorse**
 - Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.